


**INTESA DI PROGRAMMA
TRA LA REGIONE MARCHE, ENTI,
ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
E SOGGETTI PRIVATI
PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI
PRODOTTI DAL SETTORE AGRICOLO**



**INTESA DI PROGRAMMA
TRA LA REGIONE MARCHE, ENTI, ASSOCIAZIONI DI
CATEGORIA E SOGGETTI PRIVATI PER LA GESTIONE
DEI RIFIUTI PRODOTTI DAL SETTORE AGRICOLO**

L'anno millenovecentonovantanove (1999) il giorno 25 del mese di ottobre in
Ancona, con il presente atto stipulato ai sensi dell'art. 27 della Legge 142/90,

TRA

la Regione Marche rappresentata dal Dirigente dell'Ufficio Ciclo Rifiuti,
Arch. Isarema Cioni, al quale è stato conferito specifico mandato con
Delibera di Giunta n.2521 del 11/10/1999, il quale interviene nel presente
atto in nome, per conto e nell'esclusivo interesse della Regione Marche,

E

- Provincia di Ancona, rappresentata dal Arch. Fabrizio Cinti
Dirigente
- Provincia di Ascoli Piceno, rappresentata dal Dott. Massimo
Marcaccio Assessore all'Ambiente
- Provincia di Macerata, rappresentata dal Dott. Gino Bsqvali
Dirigente
- Provincia di Pesaro - Urbino, rappresentata dal Sen. Palmiro Vecchielli
Presidente
- A.N.C.I. Marche, rappresentata dal SINDACO LEONARDO LIPPI
MEMBRO COMMISSIONE AMBIENTE E AGRICOLTURA



- Consorzio Agrario Provinciale di Pesaro - Urbino rappresentato dal

De Tommasi Enzo in qualità di Direttore

- A.G.C.I. Associazione Generale Cooperative Italiane rappresentata dal

Gianni Catoldi in qualità di Responsabile Settore Agroalimentare

- CONFCOOPERATIVE Marche rappresentata dal Virgulti

Stefano in qualità di Presidente Federlavoro

- Lega Regionale Cooperative e Mutue delle Marche rappresentata dal

Bolognini Teodoro in qualità di Responsabile Settore Agroalimentare

- U.N.C.I. Federazione Regionale Marchigiana rappresentata dal

Orazi Lauro in qualità di Presidente

di seguito denominate "le parti",

PREMESSO che il decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 (attuazione delle Direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), introduce una serie di strumenti negoziali nel settore del recupero, dello smaltimento e del riutilizzo dei rifiuti, diretti a promuovere e favorire l'azione concertata e programmata di pubbliche amministrazioni, soggetti privati ed anche associazioni di categoria;



CONSIDERATO che in questo quadro di cooperazione tra operatori pubblici e privati, un ruolo fondamentale è attribuito alla figura degli accordi e contratti di programma che, secondo le previsioni degli articoli 3, 4 e 5 del



D.lgs n. 22/97, sono finalizzati rispettivamente alla prevenzione e riduzione della quantità e pericolosità dei rifiuti, al loro recupero, riutilizzo e riciclaggio e infine al conseguimento di livelli ottimali di utenza raggiunta dai servizi di smaltimento;

VALUTATO che le previsioni della proposta di Piano regionale in materia di rifiuti, adottata con Delibera G.R. n. 3233 del 21.12.1998, perseguendo gli obiettivi di cui al punto precedente considerano prioritario l'impegno per diminuire la produzione di rifiuti, per differenziare il flusso degli stessi al fine di agevolare il recupero e per favorire il riutilizzo delle materie ottenute ed in particolare del compost;

CONSIDERATO che per operare efficacemente occorre coinvolgere le diverse categorie interessate alla produzione e valorizzazione di rifiuti e procedere per settori di attività e che tra questi riveste una fondamentale importanza quello agricolo;

VISTO che il D.lgs. n. 22/97 prevede inoltre una serie di strumenti per il controllo dei rifiuti i quali possono comportare difficoltà applicative connesse agli adempimenti amministrativi posti a carico dei soggetti privati, soprattutto per imprese agricole di piccole e medie dimensioni e che producono modeste quantità di rifiuti e che agevolare la raccolta dei flussi di rifiuti consente un maggior controllo degli stessi con evidenti vantaggi economici ed ambientali;





ATTESO che, specificamente, il comma 4 dell'art. 4 del D. Lgs. 22/97 consente di introdurre, attraverso lo strumento del contratto o dell'accordo di programma concluso con i soggetti economici, agevolazioni in materia di adempimenti amministrativi, per interventi che favoriscano il riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti, anche mediante la loro raccolta differenziata;

VALUTATO che i soggetti interessati all'intesa per questo settore sono individuati in: Province, Comuni, Associazioni Agricole, Associazioni di imprese di meccanizzazione agricola, Consorzi Agrari Provinciali, Commercianti del settore agricolo, Associazioni Cooperative;

CONSIDERATA pertanto l'opportunità di definire, tramite la presente intesa di programma regionale e correlate linee guida, un quadro di riferimento per la gestione dei rifiuti agricoli e per l'utilizzo del compost che potrà essere specificato e caratterizzato con analoghe iniziative dalle amministrazioni provinciali e degli enti locali;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO, LE PARTI
DEL PRESENTE ACCORDO, COME SOPRA RAPPRESENTATE,
CONCORDANO QUANTO SEGUE:





CAP. I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

(Scopo e campo di applicazione)

1. Con la presente Intesa di programma le parti si propongono di costruire un sistema di gestione integrata dei rifiuti agricoli che, in attuazione dei principi espressi dal D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, favorisca la diminuzione della produzione di rifiuti derivanti dall'attività agricola, incentivi la raccolta differenziata, il recupero e il riciclaggio di tali rifiuti, agevolando e semplificando al tempo stesso le procedure a carico delle imprese ed incentivi l'utilizzo del compost in agricoltura.
2. La presente Intesa si applica ai rifiuti appartenenti alle seguenti tipologie ed elencati indicativamente nell'allegato A1 con il relativo codice CER.
 - contenitori bonificati di fitofarmaci
 - rifiuti agrochimici
 - accumulatori al piombo esausti ed altri rifiuti piombosi
 - oli esauriti da motori, trasmissioni ed ingranaggi, oli vegetali per frittura esausti provenienti da attività agrituristica nonché altri rifiuti oleosi quali filtri usati
 - materiale plastico esclusi gli imballaggi
 - imballaggi e contenitori in generale
 - pneumatici usati



rifiuti della ricerca, diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali



Art. 2


(Riferimento normativo)

1. Il riferimento normativo fondamentale è costituito dal decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modifiche ed integrazione ed alla normativa di settore.
2. In particolare, la presente Intesa è anche stipulata ai sensi dell'art. 4 comma quarto, del D. Lgs. 22/97 per introdurre, "agevolazioni in materia di adempimenti amministrativi nel rispetto delle norme comunitarie" al fine di favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti.

Art. 3

(Impegni generali delle parti)

1. Le parti si impegnano a dare la più ampia diffusione alla presente Intesa attraverso i propri mezzi di informazione, a realizzare campagne di comunicazione, opuscoli informativi e corsi specifici dedicati alla materia e comunque a favorire, in ogni iniziativa assunta che lo consenta, l'attuazione dei contenuti del presente accordo.
2. Le parti s'impegnano a monitorare lo stato di attuazione del presente accordo, a scambiarsi reciprocamente le informazioni acquisite e concordano di riunirsi entro un anno dell'entrata in vigore del presente



accordo, allo scopo di verificare la regolare attuazione, nonché le difficoltà insorte e le eventuali integrazioni e modifiche da apportare.

Art. 4

(Impegni della Regione)

1. La Regione Marche si impegna a inserire nel programma di finanziamenti regionali previsti per la gestione dei rifiuti una quota destinata all'attuazione delle finalità previste nel presente accordo.
2. La Regione provvederà a verificare, tramite gli organismi di controllo a ciò preposti, la funzionalità ed efficacia delle modalità e disposizioni di natura tecnica e procedurale introdotte con il presente atto apportando, se necessario, le opportune modifiche ed integrazioni finalizzate ad una corretta gestione dei rifiuti di origine agricola.

Art. 5

(Impegni delle Province)

1. Le Province si impegnano a favorire l'attuazione della presente intesa
 - a) coordinando i soggetti pubblici e privati coinvolti nella gestione dei rifiuti;
 - b) procedendo a specificazioni e caratterizzazione dell'accordo in rapporto alle esigenze delle diverse realtà locali;
 - c) fornendo a tutti i soggetti gestori ed alle associazioni di categoria un supporto di informazione sulle normative da applicare;



- d) valutando la possibilità di inserire nei propri programmi finanziari forme di incentivazione per l'attuazione della presente intesa;
- e) promuovendo e favorendo accordi fra i soggetti gestori ed i Consorzi obbligatori per il recupero e lo smaltimento delle diverse tipologie di rifiuto;

Art. 6

(Impegni delle Associazioni di categoria)

1. Le associazioni di categoria si impegnano ad attivarsi affinché i propri associati ottemperino, sulla base della presente Intesa, alle disposizioni nazionali in materia di rifiuti agricoli, nonché aderiscano e sottoscrivano le disposizioni procedurali per il conferimento di questi presso le i centri istituiti nelle forme previste.

CAP. II


DIMINUZIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI

Art. 7

(Iniziative per la diminuzione della produzione di rifiuti)

1. I soggetti che intervengono nel presente contratto si impegnano direttamente, tramite azioni di propria competenza e indirettamente, con iniziative nei confronti delle aziende produttrici di beni da utilizzare nell'attività agricola, a diminuire la produzione di rifiuti derivanti dall'attività agricola e in particolare a favorire:





- a) l'autocompostaggio
- b) l'utilizzo di contenitori a rendere
- c) l'uso di materiali riutilizzabili più volte

2. In particolare la Regione si impegna ad inserire tra le proprie iniziative rivolte allo studio di vita dei prodotti i beni e i materiali utilizzati nella pratica agricola.

CAP. III

ORGANIZZAZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Art. 8

(Modalità)

1. Al fine di favorire flussi omogenei di rifiuti derivanti dall'attività agricola, la raccolta differenziata dovrà essere organizzata in appositi centri di conferimento dotati di contenitori separati per le classi di rifiuto individuate all'art. 1 e gestiti secondo le disposizioni e le modalità di cui agli allegati A2 ed A4.
2. La localizzazione di detti centri deve essere predisposta in modo da ridurre il trasporto e da servire opportunamente le aree più intensamente interessate dall'attività agricola.
3. I centri di raccolta oggetto della presente intesa possono essere organizzati e gestiti dai seguenti soggetti (di seguito denominati gestori):
 - a) Comuni e loro Consorzi





b) Consorzi Agricoli Provinciali o Cooperative associate alle Centrali Cooperative

c) Imprese di commercio all'ingrosso e al minuto di prodotti per l'agricoltura

4. Al produttore di rifiuti, se esonerato per legge dall'obbligo del formulario di identificazione, che provvede direttamente alla consegna dei rifiuti di cui all'art. 1 del presente accordo presso i centri attrezzati, verrà rilasciato un documento (All A3), predisposto dal gestore, che certifica l'avvenuto conferimento. Tale documento deve essere redatto in due esemplari, datati e firmati dal produttore/detentore e dal gestore o dal suo delegato addetto al ricevimento dei rifiuti.

5. Il documento di conferimento del rifiuto dovrà contenere i seguenti dati:

a) nome e indirizzo del produttore o detentore;

b) origine, tipologia e quantità di rifiuto, codice CER;

c) dati identificativi del centro e del soggetto che provvede alla raccolta e gestione dei rifiuti.

6. I responsabili dei centri provvedono a riportare sul registro di carico-scarico le registrazioni relative alla movimentazione di tutti i rifiuti pericolosi e non pericolosi in entrata e in uscita.



7. Affinché il servizio di raccolta differenziata sia esteso ai rifiuti di origine agricola assimilabili o assimilati agli urbani, è prevista la possibilità per i Comuni di provvedere al posizionamento di contenitori in prossimità dei punti vendita commerciali di prodotti per l'agricoltura;

8. Il documento di conferimento non verrà rilasciato nel caso in cui il conferimento riguardi rifiuti di origine agricola assimilati o assimilabili agli urbani che avvenga all'interno dei contenitori posizionati a cura dei Comuni.

Art. 9

(Impegni dei soggetti gestori)

1. I soggetti gestori si impegnano a:
 - a) attrezzare il centro con contenitori idonei allo stoccaggio da destinare al recupero o allo smaltimento;
 - b) gestire il deposito preliminare/messa in riserva in modo differenziato in relazione alla specifica tipologia e pericolosità dei rifiuti e nel rispetto della normativa di indirizzo per la gestione dei rifiuti agricoli;
 - c) gestire il centro definendo orari di apertura così da consentire alle imprese agricole il conferimento dei rifiuti;
 - d) praticare, agli iscritti delle Associazioni aderenti all'accordo, prezzi concordati con le stesse per ogni tipologia di rifiuto direttamente conferito per il quale non operino i Consorzi Nazionali;
 - e) per il servizio operato dal centro di raccolta, non applicare alcun onere a carico del produttore di rifiuti che provveda direttamente alla consegna degli stessi, qualora si tratti di tipologia di rifiuto per la quale operi un Consorzio Nazionale;
 - f) prevedere eventuali servizi di trasporto dei rifiuti dall'azienda agricola al centro, da assoggettare a specifici contratti; tale attività andrà



comunque esercitata nel rispetto della normativa vigente in materia di rifiuti.

CAP. IV

RECUPERO DELLE FRAZIONI COMPOSTABILI

Art. 10

(Impegni per il recupero della frazione compostabile)

1. Le parti interessate si impegnano a favorire il recupero della frazione organica compostabile del rifiuto derivante dall'attività agricola attraverso l'autocompostaggio, la raccolta differenziata e l'impiego del compost in agricoltura.
2. Le parti si impegnano a collaborare, tramite un apposito tavolo tecnico da costituire da parte della Regione, per la emanazione di linee guida e di accordi di programma specifici in materia di compostaggio.

CAP. V

Art. 11

(Convenzioni con i Consorzi obbligatori e con i gestori del servizio pubblico)

1. I gestori dei centri per la raccolta differenziata provvedono a stipulare apposite convenzioni con i Consorzi Obbligatori o con i soggetti dagli stessi indicati per l'invio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti e con i



gestori del servizio pubblico per favorire anche la raccolta differenziata di rifiuti non speciali. A tal fine, se richiesto, i soggetti gestori valuteranno la possibilità di consentire il posizionamento nel centro di contenitori per la raccolta differenziata di rifiuti urbani e assimilati.

Art. 12

(Estensione dell'Intesa)

1. I Consorzi Nazionali per il recupero possono aderire alla presente Intesa e a quelle promosse dalle Province impegnandosi a fornire il proprio supporto tecnico, organizzativo ed informativo per favorire la gestione dei rifiuti. In particolare essi dovranno garantire ai soggetti gestori i contributi per i materiali recuperati nella stessa entità e modalità riconosciuta sulla base degli accordi con l'ANCI.

Art. 13

(Intese integrative)

1. Le Province, sulla base del quadro generale definito con la presente intesa, stipulano stipulare accordi tra le parti o promuovono e organizzano progetti a livello locale finalizzati alla specificazione e alla concreta attuazione del presente atto. La Regione si riserva la possibilità di stipulare intese integrative con i Consorzi Nazionali, o loro rappresentanti regionali, per favorire il recupero dei materiali raccolti. In particolare essi dovranno garantire ai soggetti gestori i contributi per i



materiali recuperati nella stessa entità e modalità riconosciuta sulla base degli accordi con l'ANCI.

La Regione promuoverà un accordo integrativo della presente con specifico riferimento al recupero dei rifiuti compostabili derivanti dall'attività agricola e all'utilizzo del compost nelle pratiche agricole promuovendo l'attività tecnica di cui all'art. 10 comma 2.



I soggetti contraenti



ENTE	RAPPRESENTANTE	FIRMA
Regione Marche	Il Dirigente dell'Ufficio Ciclo Rifiuti Arch. Isarema Cioni	<i>[Signature]</i>
Provincia di Ancona	Arch. CINTI FABRIZIO	<i>[Signature]</i>
Provincia di Ascoli Piceno	Assessore Amm.ne Prov. Ambiente MAXIMO PARACUCCO	<i>[Signature]</i>
Provincia di Perugia Macerata	Dr. GINO PASQUALI Dirigente	<i>[Signature]</i>
A.N.C.I. Marche	SINDACO LEONARDO LIPPI	<i>[Signature]</i>
Agenzia Regionale Materie Prime e Secondarie S.P.A.	INVERSO LUIGI PRESIDENTE	<i>[Signature]</i>
C.I.A. - Confederazione Italiana Agricoltori delle Marche	Presidente Riponele	<i>[Signature]</i>
COPAGRI Marche - Confederazione Produttori Agricoli	IL PRESIDENTE LANDI EMILIO	<i>[Signature]</i>
Federazione Regionale Agricoltori	IL DIRETTORE <i>[Signature]</i> GIOVANNI ANGELO	<i>[Signature]</i>



Federazione Regionale Cultivatori Diretti delle Marche	VICE DIRETTORE Alfano	Alfano
Consorzio Agrario Provinciale di Macerata	DIRETTORE Tognetti Gabriella	Tognetti
CONFCOMMERCIO Regionale	Presidente Settore Agricolo FRONTIERA RENATO Pesci - Puro	Pesci - Puro
C.R.I.M.A.A.I.	Dot. Agr. ANGELO ZANNOTTI Presidente	Zannotti
Consorzio Agrario Provinciale di Ancona	DIRETTORE MUZZI GIULIANO	Muzzi
Consorzio Agrario Provinciale di Ascoli Piceno	DIRETTORE COCCI ANTONIO	Cocci
Consorzio Agrario Provinciale di Pesaro - Urbino	DIRETTORE ENZO DE TOMMASI	De Tommasi
A.G.C.I. Associazione Generale Cooperative Italiane	Gianni Cataldi Responsabile Settore Agroindustria	Cataldi
CONFCOOPERATIVE Marche	PRESIDENTE FEDERLAVORO REGIONE MARCHE STEFANO VIRGULTI	Virgulti
Lega Regionale Cooperative e Mutue delle Marche	RESPONSABILE SETTORE AGRO - ALIMENTARE	Belgini
U.N.C.I. Federazione Regionale Marchigiana	IL PRESIDENTE	Unci



Allegato A1)

Codici dei rifiuti

- **rifiuti di plastica, esclusi gli imballaggi** CER 020104
(esempio: nylon per ricopertura serre e pacciamatura, tubi per irrigazione di plastica, manichette, spaghi, reti per filari e/o antigrandine)
- **rifiuti agrochimici** CER 020105 P
(es. recipienti non bonificati contaminati da prodotti fitosanitari)

- **oli esauriti da circuiti idraulici e freni** CER 130101 P
CER 130102 P
CER 130103 P
CER 130104 P
CER 130105 P
CER 130106 P
CER 130107 P
CER 130108 P

- **oli esauriti da motori, trasmissioni ed ingranaggi** CER 130201 P
CER 130202 P

- **altri rifiuti oleosi non specificati altrimenti** CER 130601 P
(es. filtri degli oli)

- **imballaggi:** CER 150100
(es. imballaggi di sostanze non pericolose come sementi o mangimi ed anche contenitori vuoti di prodotti fitosanitari bonificati)
 - di carta e cartone** CER 150101
 - in plastica** CER 150102
 - in legno** CER 150103
 - in metallo** CER 150104
 - compositi** CER 150105
 - in più materiali** CER 150106

- **assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi** CER 150201

- **pneumatici usati** CER 160103
- **accumulatori al piombo** CER 160601 P

- **rifiuti della ricerca, diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali la cui raccolta e smaltimento richiede precauzioni in funzione della prevenzione delle infezioni** CER 180202 P



- rifiuti della ricerca, diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali la cui raccolta e smaltimento non richiede precauzioni in funzione della prevenzione delle infezioni CER 180203
- rifiuti di natura organica utilizzabili per il compostaggio (compresi oli per frittura e rifiuti di mense e ristoranti) CER 200108
- medicinali scaduti CER 200118




Allegato A2)

Modalità tecniche di gestione

Per la raccolta nei centri di conferimento:

1. Il deposito preliminare e la messa in riserva allestiti presso le stazioni ecologiche devono essere effettuati per tipologie omogenee e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto di quelle che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in esso contenute.
2. In particolare dovranno essere assunte le seguenti precauzioni:
 - a) le batterie devono essere stoccate in appositi cassonetti a tenuta di acido e dovranno essere conservati in locali idonei per prevenire qualsiasi possibilità di sversamento o dispersione delle sostanze liquide.
 - b) Gli oli e filtri esauriti da motori, trasmissioni e ingranaggi devono essere stivati prima del conferimento in contenitori a tenuta, adatti a conservarli in condizioni idonee, eliminando i rischi di rottura e sversamenti e non possono essere miscelati con acqua, oli vegetali, miscele acquose, emulsioni oleose, idrocarburi e solventi organici clorurati, in particolare devono essere provvisti di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto, accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza il riempimento e lo svuotamento, apposita etichettatura in base alle norme che disciplinano imballaggio ed etichettatura dei rifiuti pericolosi, le operazioni di messa in riserva o deposito temporaneo saranno svolte su apposita piazzola predisposta che consenta di operare in sicurezza e senza rischi per l'uomo e l'ambiente.
 - c) I produttori agricoli devono provvedere, prima del conferimento, al lavaggio con acqua dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari, al fine di asportare la massima quantità possibile di prodotto come da allegato A4). Sui contenitori così conferiti verrà effettuato un controllo a campione allo scopo di verificare se il trattamento sia sufficiente a garantire la conforme tipologia del rifiuto conferito.
I contenitori devono essere conferiti asciutti in sacchetti trasparenti e chiusi sui quali il gestore applicherà un'etichetta identificativa del conferente.
3. I contenitori dei prodotti fitosanitari sottoposti alle operazioni di cui al comma 2 lettera c) hanno le caratteristiche dei rifiuti speciali non pericolosi assimilabili agli urbani ai sensi dell'art. 7 comma 3, lettera a) del D.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e del punto 1.1.1 dcim 27.7.1984
4. I responsabili delle isole ecologiche negli orari di apertura dovranno sorvegliare l'area al fine di impedire l'immissione di altre tipologie di rifiuto o il danneggiamento delle strutture adibite al deposito e alla raccolta;
5. I responsabili delle stazioni ecologiche dovranno rendere accessibili le aree agli organi di controllo per la verifica del corretto svolgimento delle operazioni di gestione dei rifiuti;
6. Gli impianti di deposito preliminare e messa in riserva devono essere accessibili solo alla presenza del personale addetto ed in orari stabiliti.



Allegato A3)

Modello per DOCUMENTO DI CONFERIMENTO RIFIUTI

Il sottoscritto..... nato a.....

Il..... C.F..... residente a.....

Via..... Tel.....

Nella sua veste di **PRODUTTORE
DETENTORE**

CONFERISCE i sottoelencati rifiuti agricoli:

Olio usato Kg.....	Cod. CER.....
Batterie esauste n.....	Cod. CER.....
Filtri olio/gasolio n.....	Cod. CER.....
Nailon da pacciamatura Kg.....	Cod. CER.....
.....	Cod. CER.....
.....	Cod. CER.....

IL PRODUTTORE/DETENTORE

Titolare..... firma.....

IL GESTORE del centro

sito a..... Via..... Tel.....

Titolare..... firma.....

DICHIARA

per i CONTENITORI DI FITOFARMACI BONIFICATI in n° di Cod.CER.....,

- di aver preso visione e di osservare quanto riportato nell'all. A4) dell' *Intesa di programma tra la Regione Marche, enti, associazioni di categoria e soggetti privati per la gestione dei rifiuti prodotti dal settore agricolo* riguardo alle "DISPOSIZIONI TECNICHE E PROCEDURALI ANTECEDENTI LA PRODUZIONE DI RIFIUTI FINALIZZATE ALLA CORRETTA GESTIONE DEI CONTENITORI DI PRODOTTI FITOSANITARI DERIVANTI DA OPERAZIONI AGRICOLE"
- che i contenitori di fitofarmaci conferiti sono pertanto bonificati.

IL PRODUTTORE/DETENTORE

Titolare..... firma.....

IL GESTORE del centro

sito a..... Via..... Tel.....

Titolare..... firma.....

..... li,.....



Allegato A4)

DISPOSIZIONI TECNICHE E PROCEDURALI ANTECEDENTI LA PRODUZIONE DI RIFIUTI FINALIZZATE ALLA CORRETTA GESTIONE DEI CONTENITORI DI PRODOTTI FITOSANITARI DERIVANTI DA OPERAZIONI AGRICOLE.

1. FINALITA'

Le presenti disposizioni disciplinano la corretta gestione dei contenitori di prodotti fitosanitari allo scopo di evitare effetti nocivi al suolo, alla vegetazione, agli animali e all'uomo, nonché di favorire forme di recupero dei rifiuti di imballaggio costituiti dai contenitori vuoti.

2. DEFINIZIONI

Ai fini delle presenti disposizioni s'intende per:


- A) **Prodotto fitosanitario:** sono da intendersi prodotti fitosanitari le sostanze attive ed i preparati contenenti una o più sostanze attive, presentate nella forma in cui sono forniti all'utilizzatore e destinati a:
- 1) proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o a prevenirne gli effetti;
 - 2) favorire o regolare i processi vitali, con esclusione dei fertilizzanti;
 - 3) conservare i prodotti vegetali, con esclusione dei conservanti disciplinati da particolari disposizioni;
 - 4) eliminare parti vegetali, frenare o evitare un loro indesiderato accrescimento.
- B) **Contenitore vuoto:** il contenitore vuoto corrisponde all'imballaggio primario, cioè all'imballaggio a diretto contatto con il prodotto fitosanitario, svuotato dal suo contenuto. I rifiuti di imballaggio secondario e terziario, qualora non siano venuti a contatto con i prodotti fitosanitari, non sono oggetto delle presenti disposizioni e vanno gestiti secondo quanto previsto ai titoli I e II del D.lgs. n. 22/97, nonché secondo la programmazione regionale e provinciale in materia.
- C) **Operazione di lavaggio dei contenitori vuoti:** s'intende per operazione di lavaggio aziendale l'allontanamento, mediante lavaggio con acqua, dei residui di prodotti fitosanitari presenti nei contenitori, con riutilizzo del refluo così ottenuto per il trattamento fitosanitario. L'operazione di lavaggio aziendale, è da considerare operazione necessaria allo scopo di classificare i contenitori vuoti come rifiuti speciali non pericolosi; pertanto solo a seguito di tale operazione i contenitori vuoti potranno essere affidati al gestore dell'isola ecologica mediante apposita raccolta differenziata. Il contenitore vuoto che ha subito l'operazione di lavaggio aziendale secondo le modalità contenute al punto 3 del presente allegato potrà essere riutilizzato per recupero di materia o di energia, ovvero, - ove ciò non sia attuabile - avviato a smaltimento.

3. OPERAZIONE DI LAVAGGIO AZIENDALE DEI CONTENITORI VUOTI DI PRODOTTI FITOSANITARI

Il lavaggio può essere manuale o meccanico.

- a) Lavaggio manuale. Si deve immettere nel contenitore un quantitativo di acqua pulita pari al 20% del suo volume (ad esempio 200 ml di acqua per un





contenitore da 1000 ml). Si deve chiudere ermeticamente il contenitore (con il tappo ove presente) ed eseguire non meno di 15 inversioni complete, tornando ogni volta alla posizione di partenza. Dopo le 15 inversioni il contenitore va' aperto, svuotato e fatto sgocciolare per circa 30 secondi. L'intera procedura deve essere ripetuta 3 volte per ogni contenitore. Occorre pulire esternamente il contenitore, ove necessario. Ai fini delle presenti disposizioni va inteso come assimilato al lavaggio manuale la pulizia accurata di contenitori che abbiano contenuto prodotto fitosanitario che, stante le proprie peculiari caratteristiche, non va miscelato con acqua ai fini della distribuzione in campo (quali i prodotti fitosanitari da distribuire in polvere o in granuli); in questo caso, il contenitore andrà adeguatamente aperto ed accuratamente svuotato per assicurare il maggior allontanamento possibile dal prodotto fitosanitario, il quale deve comunque essere impiegato esclusivamente per i trattamenti fitosanitari previsti;

- b) Lavaggio meccanico. Il lavaggio può essere effettuato con una delle attrezzature disponibili sul mercato. Per eseguire il lavaggio meccanico occorre una portata d'acqua minima di 4, 5 litri/minuto ed una pressione di almeno 3.0 bar. Il tempo di lavaggio deve essere almeno di 40 secondi e quello di sgocciolamento di almeno 30 secondi.

4. CRITERI GENERALI PER GLI UTILIZZATORI DEI PRODOTTI FITOSANITARI

Gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari, per usufruire del servizio di gestione differenziata dei contenitori vuoti presso le isole ecologiche, devono dichiarare, come da all.A3) di avere ottemperato alle disposizioni che seguono:

- a) sottoporre ad operazione di lavaggio aziendale i contenitori vuoti, secondo le modalità definite al punto 3. L'operazione deve essere eseguita presso l'azienda ove è stato preparato il prodotto. Il refluo, ottenuto a seguito della bonifica dei contenitori, deve essere impiegato esclusivamente per i trattamenti fitosanitari previsti per il prodotto fitosanitario presente nel refluo;
- b) ridurre, ove è possibile, il volume dei contenitori e richiudere con tappo, ove presente;
- c) depositare temporaneamente in azienda in un locale chiuso e riparato dagli agenti atmosferici e secondo le condizioni stabilite per il deposito temporaneo dell'art. 6 c. 1 lettera m) del D.lgs. n. 22/97;
- d) tutti i rifiuti conferiti devono essere consegnati secondo le indicazioni, circa la raccolta differenziata, così come stabilite dal soggetto preposto al ritiro;
- e) i contenitori vuoti di prodotti fitosanitari non sottoposti ad operazioni di lavaggio effettuate secondo quanto previsto al precedente punto 3 sono da considerarsi rifiuti speciali pericolosi e come tali andranno gestiti;
- f) è vietato smaltire i contenitori vuoti di prodotti fitosanitari in azienda mediante interrimento od incenerimento nonché nei cassonetti stradali per rifiuti urbani.



C.R.I.M.A.A.I.		
Consorzio Agrario Provinciale di Ancona		
Consorzio Agrario Provinciale di Ascoli Piceno		
Consorzio Agrario Provinciale di Pesaro - Urbino		
A.G.C.I. Associazione Generale Cooperative Italiane		
CONFCOOPERATIVE Marche		
Lega Regionale Cooperative e Mutue delle Marche		
U.N.C.I. Federazione Regionale Marchigiana		

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

OGGETTO:

RECEPIMENTO DALLA REGIONE MARCHE DELL'ACCORDO DI
PROGRAMMA TRA LA REGIONE MARCHE, ENTI, ASSOCIAZIONI DI
CATEGORIA E SOGGETTI PRIVATI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI
PRODOTTI DAL SETTORE AGRICOLO - D.LGS 05/02/97, N.22.

DELIB. G.R. N° 2521 DELL' 11. 10. 99.

I soggetti contraenti

ENTE	RAPPRESENTANTE	FIRMA
La Regione Marche		
Provincia di Ancona		
Provincia di Ascoli Piceno		
Provincia di Pesaro - Urbino	PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO	<i>Palmiro Uccielli</i>
A.N.C.I. Marche		
Agenzia Regionale Materie Prime e Secondarie S.P.A.		
C.I.A. - Confederazione Italiana Agricoltori delle Marche		
COPAGRI Marche - Confederazione Produttori Agricoli		
Federazione Regionale Agricoltori		
Federazione Regionale Coltivatori Diretti delle Marche		
CONFESERCENTI		
CONFCOMMERCIO Regionale		



IL PRESIDENTE
Sen. Palmiro Uccielli